

Repertorio n. 4126

Raccolta n.3279

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE PORTANTE ADO-
ZIONE DI UN NUOVO STATUTO SOCIALE E DI UN NUOVO TESTO DEL REGOLAMENTO
DEL COMITATO DI NOMINA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2020 (duemilaventi)

il giorno 23 (ventitre)

del mese di ottobre,

alle ore diciotto

e minuti quaranta

a Lodi, in Corso Vittorio Emanuele II n. 17.

Avanti a me, Dott. Alessandro Balti, Notaio residente in Lodi, iscritto al ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano,

è presente il signor

PARAZZI MAURO, nato a Codogno (LO) il 17 aprile 1970, codice fiscale PRZ MRA 70D17 C816M, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della fondazione, *infra* indicata,

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della Fondazione denominata

"FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI - ONLUS", con sede in Lodi (LO) Corso Vittorio Emanuele II n. 17, codice fiscale 92540860159, corrispondente al numero di iscrizione al Registro Imprese di Lodi, n. R.e.a. LO - 1453750, in forza dei poteri di legge e di cui allo statuto sociale,

comparente della cui identità personale, io Notaio, sono certo, nella detta qualità mi chiede di redigere il Verbale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta do atto di quanto segue:

- assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del vigente statuto, esso comparente, il quale mi dichiara:

a) che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei termini e modi statutari;

b) che sono presenti, oltre ad esso comparente, i consiglieri signori Giuseppe Maggi, Piercarlo Mattea, Giuseppe Negri, Mario Boneschi e, collegati in audioconferenza, i Consiglieri signori Giovanna Alquati, Giacinto Bosoni, Emilio Fugazza, Vincenzo Mamoli, Giuseppe Mari, Silvia Oltolini, Mario Orlandi, Claudio Stefanelli;

assenti giustificati i Consiglieri signori Aldo Papagni e Renzo Tansini;

è altresì presente il Segretario Generale nella persona della signora Cristina Baroni;

c) ai sensi dell'art. 15 dello statuto vigente sono altresì presenti, del Collegio dei Revisori, i signori Pierluigi Carabelli, Roberto Marcabelli, collegati in video-conferenza

assenti giustificati il Revisore signor Francesco Monteverdi;

assente giustificato anche il Presidente Onorario signor Vitaloni Domenico;

d) esso stesso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;

**REGISTRATO A:
LODI
IL 29/10/2020
N. 6395
SERIE 1T
PAGATI €**



Firmato digitalmente da
ALESSANDRO BALTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

e) tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione;

f) che la Fondazione Cariplo ha espresso il proprio parere favorevole in merito alle modifiche statutarie di cui infra, così come previsto dall'art. 11 del vigente statuto;

g) che pertanto il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ai sensi di statuto ed idoneo a deliberare, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione nuovo testo di statuto in conformità alla Riforma del Terzo Settore;

2) Approvazione nuovo testo del Regolamento del Comitato di Nomina.

Prende la parola il Presidente, il quale chiede ed ottiene dal Consiglio il consenso alla trattazione unitaria degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che una parte dei consiglieri è collegata in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, co. 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prorogato negli effetti da ultimo dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, con sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti.

Il Presidente espone agli intervenuti che si rende necessario adeguare il testo dello statuto della Fondazione e del regolamento del comitato di nomina alle disposizioni introdotte per gli Enti di Terzo Settore nel Codice civile e nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). La nuova normativa prevede, in particolare, l'abrogazione della disciplina delle Onlus, di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. Tuttavia, ai sensi dell'art. 101, co. 2 del D.lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro i termini di Legge.

La presente adunanza del Consiglio di amministrazione è stata quindi convocata al fine di adeguare le regole della Fondazione all'intervenuta riforma. Il nuovo statuto e il regolamento di nomina entreranno in vigore con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore, salvi gli effetti fiscali, giacché la disposizioni relative alle ONLUS continueranno ad applicarsi fino al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio a votare mediante dichiarazione di voto orale ed egli accerta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, e comunque con la maggioranza di cui all'art. 12 dello statuto

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, che si allega al

presente atto sotto la **lettera "A"**, che assumerà efficacia dall'iscrizione dell'ente nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore;

2) di approvare un nuovo testo del Regolamento del Comitato di Nomina, che si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, con efficacia dall'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;

3) di delegare il Consiglio di Amministrazione, e in particolare il suo Presidente, a provvedere nel termine sopra indicato alla iscrizione della Fondazione nel RUNTS, nella competente sezione, con facoltà di conferire subdelega;

3) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare alle odierne delibere, all'allegato statuto e al regolamento di nomina le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, compreso il deposito di documenti presso il Notaio verbalizzante, in particolare modo al fine di garantire all'ente l'applicazione della normativa fiscale di favore delle ONLUS fino a che essa continuerà ad essere applicabile, con ogni inerente potere e facoltà, ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento.

Viene conferito in particolare al Presidente il potere di ulteriormente modificare lo statuto allegato, con lo scopo di renderlo conforme alle eventuali richieste che - al fine di adeguarlo alle inderogabili norme di Legge - dovessero pervenire dal Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio alle ore diciannove e minuti cinque.

Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto.

Ai fini della tassazione del presente verbale si richiamano l'articolo 82, comma 3, del d.lgs. 117/2017, secondo il quale sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro le modifiche statutarie se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative e il comma 5, per cui sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo tutti gli atti posti in essere dagli Enti del Terzo settore. Il presente atto è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 Decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n. 460, che ha aggiunto alla Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'art. 27 bis. Pertanto l'atto è esente dal pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

Del presente atto ad esclusione degli allegati, per averne ricevuto espressa dispensa ho dato lettura alla parte, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti venticinque.

Consta il presente atto di tre fogli da me Notaio interamente scritti con mezzi meccanici e completato a mano su nove pagine per intero e fin qui della decima.

Firmato: MAURO PARAZZI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

Allegato "A" al n. 4126 rep. e n.3279 racc.

STATUTO

della

FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI LODI

Preambolo

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, costituita per iniziativa della Fondazione Cariplo, opera per favorire e supportare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio della Provincia di Lodi.

Essa intende contribuire a sviluppare strategie e modelli innovativi di coesione sociale che, attraverso sistemi integrati, siano in grado di comprendere e affrontare la crescente complessità del bisogno delle proprie comunità di riferimento.

La Fondazione rappresenta un patrimonio dei cittadini volto a sostenere comunità coese ed integrate, attraverso il coinvolgimento e la messa in rete di tutti gli attori del territorio lodigiano. Istituzioni, cittadini, imprese e operatori del terzo settore sono chiamati a partecipare e a mettere a disposizione risorse e competenze su progettualità di utilità sociale ed interesse generale volte a promuovere innovazione e ad alimentare una cultura del dono e della solidarietà.

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita una fondazione denominata

“Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi - Ente Filantropico”

(di seguito **la "Fondazione"**).

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Corso Vittorio Emanuele II, 17 - Lodi.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere istituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni territoriali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale allo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio della Provincia di Lodi.

3.2. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 117/2017, eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto dei seguenti principi:

1. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo e ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
2. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, personalizzando e rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
3. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione comparativa volte a privilegiare il merito degli stessi;
4. la Fondazione sostiene interventi da realizzare sul territorio di proprio riferimento o produttivi di effetti sullo stesso nonché enti con sede od operanti su tale territorio.
5. la Fondazione, nel rispetto della propria autonomia e al fine di massimizzare l'efficacia delle proprie attività e l'impiego delle proprie risorse economiche, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio di proprio riferimento, inclusi terzo settore, imprese e cittadini;

	6. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio	
	sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata	
	divulgazione, la programmazione pluriennale, la programmazione annua-	
	le e le decisioni relative alle attività istituzionali;	
	7. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di tra-	
	sparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza	
	dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel	
	suo complesso.	
	La Fondazione, pertanto,	
	• seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati e in relazione	
	ai bisogni e alle esigenze del territorio di riferimento, le inizia-	
	tive e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del	
	D. Lgs 117/2017 che intende supportare;	
	• promuove la conoscenza dei bisogni e la valorizzazione delle poten-	
	zialità del territorio e delle comunità;	
	• sviluppa la cultura del dono e della solidarietà per integrare e	
	ricomporre risorse territoriali esistenti e potenziali;	
	• sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti	
	destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con	
	il terzo settore, le istituzioni, le imprese e i cittadini;	
	• costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o	
	svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fonda-	
	zione.	
	3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime,	

secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e risorse

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;

• dai proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;

• dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017 tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

4.2 Il patrimonio dovrà essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nonché la separazione delle singole voci di attività, anche mediante l'istituzione di fondi o patrimoni con destinazione filantropica vincolata, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

4.4 Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;

b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della ge-

	stione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di atti-	
	vità e aree geografiche;	
	c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, conte-	
	nendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rap-	
	porto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del por-	
	tafoglio.	
	Articolo 5	
	Organi, ineleggibilità, decadenza e requisiti	
	5.1 Sono organi della Fondazione:	
	a) il Consiglio di Amministrazione;	
	b) il Comitato esecutivo;	
	c) il Presidente e i Vice Presidenti;	
	d) l'Organo di Controllo.	
	5.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito della Fondazione:	
	a. coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'arti-	
	colo 2382 del codice civile;	
	b. i membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della	
	Commissione europea, del Governo italiano, della Corte Costituziona-	
	le, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di dodici	
	mesi;	
	c. gli assessori e i consiglieri regionali di Regione Lombardia, gli	
	assessori e i consiglieri dei Comuni facenti parte del territorio di	
	riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da det-	
	te cariche da meno di dodici mesi;	
	d. coloro che non siano in possesso di comprovati e notori requisiti	

di professionalità e competenza maturati nei settori di attività della Fondazione;

e. coloro che concorrono, quali componenti del Comitato di nomina, alle nomine degli organi della Fondazione.

5.3 Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'immissione nella carica e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

5.4 Decadono dalla carica coloro che si vengono a trovare in una situazione di ineleggibilità sopravvenuta. Decade inoltre dalla carica il Consigliere di Amministrazione o il membro dell'Organo di controllo che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, incluso il Presidente.

6.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

a) un membro nominato da Fondazione Cariplo;

b) gli altri membri nominati collegialmente e senza alcun vincolo di mandato dal Comitato di Nomina.

Il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato di

volta in volta dal Comitato di Nomina.

6.3 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio, salvo dimissioni o decadenza, e possono essere rinominati. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può esercitare un massimo di due mandati complessivi.

6.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso:

- del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 a), il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a richiedere a Fondazione Cariplo di nominare il sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio;
- del consigliere nominato ai sensi dell'art. 6.2 lett. b), il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 7

Comitato di Nomina

7. Il Comitato di Nomina è composto da:

- il Presidente della Fondazione Cariplo, o persona da lui delegata;
- il Prefetto della Provincia di Lodi;
- il Presidente della Provincia di Lodi;
- il Sindaco di Lodi;
- il Sindaco di Codogno;

	- il Sindaco di Casalpusterlengo;	
	- il Sindaco di Sant'Angelo Lodigiano;	
	- il Vescovo di Lodi;	
	- il Presidente della Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza -	
	Lodi.	
	Il Comitato di nomina opera sulla base di un regolamento approvato	
	dal Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 8	
	Competenze del Consiglio di Amministrazione	
	8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione	
	della Fondazione.	
	In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto	
	in altre disposizioni del presente statuto:	
	a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione;	
	b) approva i testi dei bandi, valuta i progetti su proposta delle	
	Commissioni interne, se costituite, e delibera l'erogazione dei con-	
	tributi;	
	c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne ese-	
	gue i programmi;	
	d) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse	
	generale di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017;	
	e) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello pre-	
	ventivo;	
	f) redige e approva annualmente il bilancio sociale;	
	g) definisce la struttura operativa della Fondazione;	

	h) può nominare, eventualmente, un Presidente Onorario della Fonda-	
	zione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla rea-	
	lizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale par-	
	tecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto	
	di voto;	
	i) conferisce incarichi professionali;	
	j) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipen-	
	dente;	
	k) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;	
	l) nomina il Segretario Generale, determinandone le funzioni;	
	m) elegge tra i propri membri a maggioranza assoluta, con scrutinio	
	segreto, il Presidente e due Vice Presidenti;	
	n) nomina i membri del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 10 del-	
	lo statuto;	
	o) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamen-	
	tari;	
	p) amministra il patrimonio della Fondazione;	
	q) delibera le modifiche allo statuto, previo parere non vincolante	
	della Fondazione Cariplo;	
	r) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fonda-	
	zione ai sensi dell'art. 16 dello statuto, previo parere non vinco-	
	lante della Fondazione Cariplo;	
	s) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, asso-	
	ciazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti	
	privati o pubblici sia in Italia che all'estero;	

t) delibera sulla costituzione di patrimoni o fondi destinati;

u) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

v) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il Consiglio può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero al Comitato esecutivo se nominato può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia o anche in teleconferenza.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10 - Comitato Esecutivo

10.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti della Fondazione, dal Consigliere nominato da Fondazione Cariplo e da altri membri, da uno a tre, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

10.2 Il Comitato Esecutivo esercita le attribuzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e avocare a sé operazioni rientranti nella delega e valuta, sulla base della relazione del Comitato Esecutivo, il generale andamento della gestione.

10.3 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 8, lettere e) ed f).

10.4 Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sulle attività svolte dal Comitato Esecutivo in esecuzione delle attribuzioni delegate.

10.5 Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 9.

Articolo 11

Presidente - Vice Presidenti - Rappresentanza

11.1 Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta, con scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio e il Comitato esecutivo gli hanno delegato in via generale o di volta in volta. Il Presidente tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendo la ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

11.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

11.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.5 Uno dei Vice Presidenti, con priorità per quello più anziano di età, può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. Ai Vice Presidenti e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della

Fondazione.

Articolo 12

Segretario Generale

12.1 Il Segretario Generale sovrintende all’attività amministrativa, tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull’esecuzione delle attività gestorie.

12.2 Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all’esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all’implementazione, al coordinamento, all’esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

12.3 Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, all’eventuale assunzione di personale, determinandone l’inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

12.4 La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di Consigliere di Amministrazione.

Articolo 13

Organo di Controllo

13.1 L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

13.2 Due membri effettivi e uno supplente sono nominati dal Comitato di Nomina, mentre un membro effettivo e uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo. L'Organo di Controllo resta in carica per cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati. Ciascun membro dell'Organo di Controllo può rivestire la carica per un massimo di due mandati complessivi.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è

presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

13.7 La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo.

13.8 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.9 Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente statuto in quanto compatibili.

13.10 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14

Compensi per le cariche sociali

14.1 Agli amministratori e a chiunque sia membro di un organo della Fondazione, fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 14.2, non possono essere riconosciuti compensi, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio della funzione.

14.2 All'Organo di Controllo può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti all'Organo di Controllo.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio - divieto di ripartizione di utili

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 16

Operazioni straordinarie

16. La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo il parere non vincolante di Fondazione Cariplo, con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica,

Articolo 17

Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, dell'ente, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18

Clausola Compromissoria

18.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra la Fondazione e amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

18.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

18.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

18.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

18.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

18.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 19

Norme applicabili

19. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni, il D. Lgs 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 20

Norma transitoria

20. Le disposizioni degli articoli 6 e 13 si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di controllo successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell’approvazione dell’Autorità di Vigilanza.

Firmato: MAURO PARAZZI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

Allegato "B" al n. 4226 rep. e n. 3279 loco.



Testo Regolamento del Comitato di Nomina della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Ente Filantropico.

In attuazione di quanto previsto dagli art.7 e 13 dello statuto viene adottato il seguente regolamento per la nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Ente Filantropico.

1) Premessa:

Nel proseguo del presente regolamento il Consiglio di Amministrazione verrà chiamato semplicemente "Consiglio" e il Comitato di nomina "Comitato".

Il Comitato come determinato dall'art.7 dello statuto è composto dalle seguenti autorità:

- il Prefetto della Provincia di Lodi o, nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferimento governativo dell'area già provinciale.
- il Presidente della Provincia di Lodi o, nel caso di sopravvenuta decadenza dell'istituzione, l'autorità di riferimento istituzionale per l'area già provinciale.
- il Vescovo di Lodi
- il Presidente della Camera di Commercio di Milano - Monza Brianza - Lodi o suo delegato su proposta della Consulta del Lodigiano della Camera di Commercio stessa;
- il Sindaco di Lodi,
- il sindaco di Codogno,
- il sindaco di Casalpusterlengo,
- il sindaco di Sant'Angelo Lodigiano,
- il Rappresentante della Fondazione Cariplo.

Presidente del Comitato è il Prefetto della Provincia di Lodi o da persona da lui indicata.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato e nomina un Segretario che redigerà i verbali.

Il Comitato di Nomina, indipendentemente dalla natura degli enti che lo esprimono, ha carattere di soggetto privato e le nomine che è chiamato ad esprimere hanno quale ente destinatario la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Ente Filantropico, ente non rientrante nella disciplina degli enti privati partecipati da soggetti pubblici.

2) Sede: Prefettura di Lodi

3) Convocazione:

Su segnalazione e invito da parte del Presidente del Consiglio, da trasmettere al Presidente del Comitato entro 30 giorni dalla scadenza delle cariche dei Consiglieri e dei revisori della Fondazione, questi provvede a convocare presso la sede o altrove i membri del Comitato mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail portante l'ordine del giorno da inviarsi ai singoli membri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

4) Deliberazioni:

Per la validità della delibera del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti con votazione palese.

5) Criteri di scelta dei membri del Consiglio:

La scelta dei membri del Consiglio deve essere fatta fra persone residenti nella Provincia di Lodi, note per la loro probità, sensibilità, attenzione e coinvolgimento nei problemi sociali, culturali e ambientali – valutando nella scelta la sussistenza di particolari cause di conflitti di interesse – e, stante la apoliticità e indipendenza della Fondazione, con esclusione di dirigenti di partiti, movimenti politici, nonché di locali rappresentanti di istituzioni ecclesiastiche e/o religiose.

La Fondazione potrà pubblicare bandi per sollecitare la presentazione di candidature da parte di cittadini o realtà collettive del territorio.

Il Comitato deve comunque rispettare la rappresentanza territoriale dei membri del Consiglio.

I Consiglieri uscenti possono essere rieletti secondo le modalità stabilite dall'art. 6 dello Statuto. In particolare per contemperare le esigenze di continuità di indirizzo e di gestione della Fondazione con quelle di avvicendamento nella composizione del Consiglio, la nomina del nuovo Consiglio deve prevedere la presenza di almeno metà dei consiglieri uscenti e la presenza di nuovi consiglieri per la restante parte.

Nella riunione il Presidente del Consiglio e il Presidente Onorario possono inoltre segnalare al Comitato particolari profili di figure professionali e nominativi di persone che a loro giudizio possono dare un contributo alla crescita della Fondazione ed abbiano i requisiti di eleggibilità.

A nomina avvenuta, il Presidente del Consiglio uscente provvede a comunicare la nomina agli eletti e a convocare la riunione di insediamento del nuovo Consiglio subito dopo la seduta di approvazione, da parte del Consiglio in scadenza, del bilancio dell'esercizio.

6) Sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione:

Qualora venga meno un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione di un nuovo Consigliere la cui nomina deve essere ratificata dai membri del Comitato di nomina. Il nuovo membro dura in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

7) Organo di controllo:

Nella stessa seduta di nomina dei consiglieri e con la medesima decorrenza, il Comitato deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti dell'Organo di controllo iscritti al Registro dei Revisori Contabili, segnalati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili. I membri uscenti possono essere riconfermati secondo le modalità stabilite dall'art.13 dello Statuto. Non possono essere nominati membri dell'Organo di controllo parenti o affini entro il quarto grado dei Consiglieri.

Uguis Perini

Am. B.

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Alessandro Balti**, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Lodi, 19 maggio duemilaventicinque, nel mio studio in via Legnano n. 10.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Balti